

**Art. 19** - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati.  
La durata della carica di Presidente non può superare due mandati.  
Alla nomina di un nuovo Presidente, il Presidente uscente assume, per il mandato successivo, la carica di Past President, ed è membro del Consiglio Direttivo.

**Art. 20** - Il Consiglio Direttivo identifica modi e tempi per la pubblicazione dell'attività scientifica dell'Associazione sul sito web che dovrà essere aggiornato costantemente.

#### **COMITATO SCIENTIFICO**

**Art. 21** - Il Comitato Scientifico è costituito da sei membri più un coordinatore nominati dal Consiglio Direttivo che abbiano esperienza e competenza nel settore culturale ed organizzativo dell'assistenza infermieristica con particolare riferimento all'area cardiovascolare, didattica e della ricerca. Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo attività scientifico-culturali sulla base degli obiettivi formulati dallo stesso ed elabora sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni, può essere rinnovato annualmente e si avvale di consulenti.

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 22** - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti direttamente dall'Assemblea dei soci.  
I membri del Collegio dei Proviviri rimangono in carica per un quadriennio, salvo revoca, decadenza, dimissioni o decesso.  
Il Collegio dei Proviviri giudica su tutte le controversie tra l'Associazione o i suoi organi e associati, degli associati tra loro e comunque tra persone tenute all'osservanza del presente statuto, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione.  
I Proviviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.  
Il loro lodo sarà inappellabile.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art. 23** - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione d'accompagnamento dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche indirettamente, ad atti di ispezione e controllo.

#### **DELEGATI REGIONALI E DI AREA**

**Art. 24** - Il Delegato Regionale è il rappresentante dell'Associazione a livello periferico, promuove e coordina le attività dell'Associazione nell'ambito della propria Regione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.  
Il Delegato Regionale propone programmi di lavoro sulla base delle esigenze locali in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea e al programma di lavoro del Consiglio Direttivo stesso.  
Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo.  
Il Delegato di Area è nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **DURATA E SCIOGLIMENTO**

**Art. 25** - La durata dell'Associazione è illimitata.  
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **DISPOSIZIONE FINALE**

**Art. 26** - Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.



# **STATUTO**

Rev. 2018

#### **DENOMINAZIONE - SEDE**

**Art. 1** - E' costituita un'Associazione, ente non commerciale ai sensi della Sezione I del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, denominata Gruppo Italiano Infermieri di Area Cardiovascolare (G.I.T.I.C.). L'Associazione ha sede in Mariano Comense (CO), Via Matteotti n. 3 e potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, anche in altre località, sia in Italia che all'estero, secondo le norme che saranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea degli associati

#### **FINALITA' E SCOPO**

**Art. 2** - L'Associazione non ha fini di lucro, è libera, apolitica, apartitica. L'Associazione, e i suoi legali rappresentanti, si dichiarano autonomi ed indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a. riunire sul piano nazionale gli infermieri che operano attivamente nelle strutture di area cardiovascolare e/o aree correlate;
- b. tutelare gli interessi degli infermieri di area cardiovascolare nel campo morale, culturale e professionale;
- c. facilitare, incrementare e migliorare gli aspetti scientifico-culturali ed organizzativi della professione;
- d. favorire l'interscambio culturale fra i propri iscritti, promuovendo l'attività scientifico-culturale, didattica e di ricerca, attraverso attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa in conformità al programma ECM;
- e. creare sinergie con le altre professioni sanitarie e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici nazionali ed internazionali;
- f. collaborare con il Ministero della Salute, le regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie e/o affini pubbliche/private;
- g. partecipare alla elaborazione e revisione di linee guida e buone pratiche, promuovere trial di studio e ricerche scientifiche finalizzate.

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI**

**Art. 3** - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività formative in conformità al programma ECM da:

- a. quote associative annuali;
- b. contributi degli aderenti e/o di privati;
- c. beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- e. contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- f. donazioni ed erogazioni;
- g. entrate derivanti da attività produttive;
- h. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi in materia.

**Art. 4** - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico finanziario ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio, che verranno sottoposti all'Assemblea degli Associati per l'approvazione e che saranno conservati presso la sede sociale (con possibilità di essere consultati da chiunque ne abbia interesse) e pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione.

E' tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 5** - La struttura dell'Associazione è ispirata a criteri di piena democraticità.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come gratuite sono le prestazioni fornite agli aderenti all'Associazione. Tutti i soci sono liberamente eleggibili. I legali rappresentanti e gli amministratori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

## MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 6** - Sono membri dell'Associazione le persone la cui domanda di ammissione da presentarsi per iscritto venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota associativa ed accettino contestualmente di rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento dell'Associazione. Le quote associative e gli eventuali contributi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili. L'adesione all'Associazione è aperta a tutte le figure infermieristiche che svolgono la loro attività in strutture di area cardiovascolare e/o aree correlate, fatte salve le eventuali cause di indegnità giudicate dall'Assemblea degli Associati. La data di ingresso nell'Associazione decorre dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo che potrà eventualmente anche respingerla esprimendo in tal caso, in forma scritta, le ragioni della mancata accettazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati hanno uguali diritti e pertanto la suddivisione degli aderenti in differenti categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e hanno diritto di voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 secondo comma del codice civile, per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 7** - La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni e per indegnità che sarà sancita dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare, con delibera motivata, l'espulsione dell'associato che abbia tenuto un comportamento in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e/o con le disposizioni dell'eventuale Regolamento dell'Associazione e/o con particolari deliberazioni dell'Assemblea degli Associati. Agli Associati è comunque riconosciuto il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, previa lettera di recesso tramite raccomandata da inviare al Presidente dell'Associazione. In ogni caso, indipendentemente dalla causa che avrà prodotto la conclusione del rapporto associativo, non sarà dovuta all'Associato uscente alcuna liquidazione, e ciò tanto in riferimento alla quota associativa quanto ad eventuali altri contributi.

**Art. 8** - Gli associati hanno il dovere di rispettare le finalità e gli scopi dell'Associazione, impegnandosi a divulgarne lo spirito, e sono inoltre tenuti ad effettuare il pagamento annuale della quota associativa. Gli Associati hanno diritto, subordinatamente al pagamento della quota associativa annuale, a partecipare con diritto di voto all'Assemblea degli Associati al fine di contribuire attivamente alla vita dell'Associazione.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 9** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano che esprime la volontà dell'Associazione; il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo; il Comitato Scientifico è organo consultivo; il Collegio dei Proviviri è organo che esprime pareri, giudizi e con funzioni conciliative; il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

**Art. 10** - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo ogni volta in cui il Consiglio stesso lo ritenga necessario ed, in ogni caso, una volta ogni due anni. Il Consiglio Direttivo è pure tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta, motivata e sottoscritta, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Proviviri, il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un terzo dei soci.

La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, che dovrà essere fatta pervenire a ciascun socio (mediante invio a mezzo posta o posta elettronica) almeno 15 giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza.

**Art. 11** - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b. stabilisce gli indirizzi e le linee direttive generali dell'Associazione;
- c. elegge i componenti del consiglio Direttivo, del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza degli iscritti;
- e. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;
- f. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g. delibera su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

**Art. 12** - Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione e con tutti gli altri impegni assunti all'atto dell'ammissione nell'Associazione nei confronti dell'Associazione stessa ai sensi della legge e del presente Statuto. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

**Art. 13** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi, il Presidente è nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, conservati presso la sede sociale, sono liberamente consultabili da chiunque ne abbia interesse.

**Art. 14** - Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza di due terzi per quanto riguarda le modifiche al presente Statuto e a maggioranza semplice per tutti gli altri casi.

Ciascun socio potrà essere rappresentato in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio; ciascun socio non potrà comunque rappresentare in Assemblea più di un socio assente.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 15** - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri di cui 8 eletti direttamente dall'Assemblea dei soci ogni quadriennio ed uno corrispondente al Past President secondo quanto previsto all'art. 19 del presente statuto. I membri del Consiglio rimangono in carica per un quadriennio salvo revoca, decadenza, dimissioni o decesso.

In caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio alla prima riunione successiva alla revoca, alla decadenza, alle dimissioni o al decesso provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea successiva; il consigliere così nominato rimarrà in carica fino a quando decadranno dalla carica i consiglieri originariamente eletti. I Consiglieri sono rieleggibili. Il consigliere che, non partecipi per almeno tre volte nello stesso anno alle riunioni del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica mediante delibera del Consiglio stesso.

**Art. 16** - Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina i Delegati Regionali che rappresentano l'Associazione a livello regionale.

Il Consiglio Direttivo può nominare i membri degli altri organi qualora le cariche non siano ricoperte o sostituirli dietro comprovata dichiarazione scritta dell'impossibilità di adempiere alle funzioni assunte nell'ambito dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo identifica ambiti diversificati di attività e nomina i relativi referenti.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende al regolare funzionamento della segreteria.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo, in esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo, ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendesse necessario, ivi compresa l'apertura dei conti correnti bancari e/o postali su cui ha il potere di firma per la durata del suo mandato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

**Art. 17** - Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano domanda almeno tre dei Consiglieri; in ogni caso il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota sociale per l'anno successivo. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione. La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

**Art. 18** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna. Esso dirige l'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea, procede pure alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e impiegati, determinandone contestualmente la retribuzione; ed alla compilazione dell'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.